



Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 13 marzo 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 agosto 1983¹ sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 50 cpv. 2

² Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un periodo d'attesa di un giorno.

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 13 marzo 2020 alle 15:30².

² Ha effetto sino al 30 settembre 2020; trascorso questo termine la modifica dell'articolo 50 capoverso 2 decade.

13 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 837.02

² Pubblicazione urgente del 13 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).